



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale del 16/07/2024

Oggetto: *Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 – Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/07/2024.*

PREMESSA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **15:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **11** del **15/04/2022** per il triennio **2022/2025** (*rinnovo*), si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

VERIFICATO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **31** del **07/12/2023** è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (*D.U.P.S.*) per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **38** del **21/12/2023** è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini cassa e competenza, secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **5** del **30/04/2024** è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, dal quale emerge un risultato di amministrazione positivo di **€ 4.752.732,64**, così suddiviso:

• parte accantonata	€ 866.927,88;
• parte vincolata	€ 998.494,95;
• parte destinata agli investimenti	€ 117.004,17;
• parte disponibile	€ 2.770.305,64.
• TOTALE	€ 4.752.732,64.

L'ente ha approvato le tariffe TARI 2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. **7** del **30/04/2024**, le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI con deliberazione del Consiglio Comunale n. **7** del **15/04/2022**¹

¹ *Emendamento decreto "superbonus" emendamento Anci approvato su Proroga termini deliberazioni Tari "In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.*

e l'aggiornamento al piano economico finanziario (PEF) 2024/2025 del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del **30/04/2024**.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

X deliberazione della Giunta Comunale n. **1** del **12/01/2024** è stata approvata la variazione del bilancio di finanziario 2024/2026 - *VARIAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 DERIVANTE DAL RECEPIMENTO DELLE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' APPROVATA AL 29/12/2023. PRESA D'ATTO;*

X deliberazione della Giunta Comunale n. **22** del **07/03/2024** è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 - (*ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000*), ratificata con deliberazione dell'organo consiliare n. **8** del **30/04/2024**;

X deliberazione del Consiglio Comunale n. **14** del **11/06/2024** è stata approvata la variazione al BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. *VARIAZIONE CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023 (Art. 175, c.2 e art. 187 c. 2);*

X deliberazione della Giunta Comunale n. **48** del **17/06/2024** è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 - (*ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000*), in corso di ratifica dall'organo consiliare;

X deliberazione del Consiglio Comunale in **corso di approvazione** con la quale si intende approvare la variazione al BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. *VARIAZIONE CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023 (Art. 175, c.2 e art. 187 c. 2).*

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione **sono** stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 176 del T.U.E.L. e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- deliberazione G.M. n. **2** del **12/01/2024**;

La Giunta Municipale **ha altresì** effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175 T.U.E.L., comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

x deliberazione della Giunta Comunale n. **2** del **12/01/2024** con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 - *VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).*

La Responsabile del Servizio Finanziario **ha** comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 - quater, T.U.E.L.:

✓ determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. **55/2024** del **24/01/2024** avente ad oggetto *"Bilancio di previsione 2024/2026. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000: utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 2023 a seguito di economie dell'esercizio precedente"* con la quale è stata applicata quota parte dell'**avanzo** di amministrazione vincolato per **€ 112.057,15**;

✓ determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. **327/2024** del **03/05/2024** avente ad oggetto *"Bilancio di previsione 2024/2026. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000: utilizzo di quote*

Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

vincolate del risultato di amministrazione 2023 a seguito di economie dell'esercizio precedente" con la quale è stata applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 772,85;

✓ determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. 360/2024 del 10/05/2024 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2024/2026. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000: utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 2023 a seguito di economie dell'esercizio precedente" con la quale è stata applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 22.975,86;

✓ determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. 528/2024 del 12/07/2024 avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000:UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE", con la quale è stata applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 4.404,00.

Le variazioni di bilancio sopra rilevate **non hanno** inciso in maniera determinante sulla consistenza del fondo cassa finale (iniziale al 01.01.2024 € 4.943.815,38) ammontante, alla data del 12/07/2024 ad € 5.325.160,24, di cui € 1.152.091,76 di fondo cassa vincolato.

Alla data del presente verbale risulta applicato al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – annualità 2024 una quota del risultato di amministrazione 2023, così suddivisa:

• parte accantonata	€	0,00;
• parte vincolata	€	178.223,11;
• parte destinata agli investimenti	€	0,00;
• parte disponibile	€	766.112,61;
TOTALE	€	944.335,72.

L'ente **non risulta** in disavanzo.

L'ente ha adeguato il bilancio di previsione 2024/2026 in base all'esito del congruaggio Covid-19 come da DM 8/02/2024.

L'ente **ha** adeguato il bilancio di previsione 2024/2026 in base a quanto previsto dal Decreto 29/03/2024 sul riparto del contributo alla finanza pubblica.

Il rendiconto (approvato dal Consiglio) è stato inviato alla BDAP in data 02/05/2024, con esito positivo.

In data 15 luglio 2024 è stata sottoposta all'organo di revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del T.U.E.L. prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

L'articolo **175** comma **8** del T.U.E.L. prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

L'organo di revisione rileva che il regolamento di contabilità dell'ente **non ha** previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del T.U.E.L.;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'organo di revisione richiama anche l'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone:

1. "Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'organo di Revisione, prende atto che la proposta di deliberazione è stata accompagnata dai seguenti dati:

- X** la stampa del conto del bilancio alla data del **12/07/2024**;
- X** informazioni sull'andamento delle entrate;
- x** andamento della gestione e possibili squilibri economici degli organismi partecipati;
- X** la **dichiarazione di insussistenza** dei debiti fuori bilancio rilasciata dai Responsabili dei Servizi;

- X la dichiarazione della Responsabile del Servizio Finanziario attestante che **non** si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- x la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- x il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011;
- x il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- X il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del **12/07/2024**;
- x andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

L'organo di Revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'organo di Revisione ha verificato che la Responsabile del Servizio Finanziario **ha** adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Con note protocollo n. **7696/2024** e **7791/2024**, rispettivamente, il Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e Vigilanza e il Responsabile del Servizio Socio Culturale hanno fornito alla Responsabile del Servizio Finanziario le seguenti informazioni:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio da da riconsocere e finanziare/o passività potenziali;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Il Responsabile del Servizio Socio Culturale in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio **ha segnalato** la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione nella parte corrente, per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

L'organo di revisione **ha** verificato che l'ente **non ha** attivato il Fondo anticipazione di liquidità.

L'organo di Revisione con verbale del 12/02/2024 **ha espresso** il parere sul Fabbisogno di Personale 2024/2026 (*deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 29/02/2024 la quale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Triennio 2024-2026 (art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80) - Sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano*) e con il medesimo parere, **ha asseverato** l'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'organo di revisione **ha verificato** che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del FCDE. In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2024/2026 e nell'avanzo di

amministrazione 2023, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

L'organo di revisione **ha verificato** che **risultano** accantonate somme nello stanziamento alla missione 20, programma 3, del fondo rischi contenzioso e nello stanziamento alla missione 20, programma 3 del fondo rischi passività potenziali, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2023.

Non essendo pervenuta alcuna informazione specifica dall'ufficio contenzioso, l'organo di revisione, prende atto che non sussiste la necessità di operare ulteriori interventi di accantonamento.

Il controllo sugli equilibri è stato integrato con il controllo sugli organismi partecipati.

Dalle informazioni acquisite **non emerge** la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'ente **non ha** l'obbligo di stanziare il fondo di garanzia debiti commerciali, in base anche alle variazioni intervenute sull'acquisto di beni e servizi.

Per quanto riguarda la gestione della competenza e dei residui, come si evince dalla tabella riportate nella proposta di deliberazione oggetto del presente parere, la stessa risulta in equilibrio.

L'organo di revisione, pertanto, **prende atto**, che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'organo di revisione:

visto

- X l'art. 193 (*salvaguardia degli equilibri di bilancio*) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- X il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- X il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- X il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- X il vigente Statuto dell'ente;
- X il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- X i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data **15/07/2024** e contenuti nella proposta di deliberazione in oggetto ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.),

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del **12/07/2024**;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2024/2026;
- che l'impostazione del bilancio 2024/2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Il presente verbale si chiude alle ore **19:00**.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato Caddeo Dott. Roberto 16/07/2024